



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Libera professione e socio di capitali: meglio evitare

di Mario Napoli

Mi sono permesso di chiedere ospitalità alla vostra rivista e di richiamare la vostra attenzione sulla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 19 dicembre 2024 Halmer/Rechtsanwaltskammer München che, a mio modo di vedere, è stato un vero regalo natalizio per l'Avvocatura europea. Con tale sentenza la Corte lussemburghese ha dichiarato che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società di avvocati e che una siffatta restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall'obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici.

La vicenda che ha condotto a tale decisione è presto narrata.

La società di avvocati tedesca Halmer Rechtsanwalts-gesellschaft aveva impugnato dinanzi al Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera (Germania) una decisione del locale Ordine forense che ne aveva disposto la cancellazione dall'albo per il fatto che una società a responsabilità limitata austriaca aveva acquisito la maggioranza delle quote sociali a fini puramente finanziari. Secondo la normativa tedesca vigente all'epoca solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali potevano diventare soci di una società di avvocati: e il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell'Unione.

La Corte risponde che il diritto dell'Unione, e per l'esattezza, la libera circolazione dei capitali e la direttiva sui servizi, che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una normativa nazionale che vieti il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario e che preveda in caso di violazione di tale normativa, la cancellazione della società dall'albo.

La decisione richiamata mi pare di straordinaria importanza, anche nella prospettiva della nuova legge professionale alla cui stesura il CNF è impegnato: non soltanto perché essa fa giustizia, mi auguro una volta per sempre, di fallaci pretese di modernità caldeggiate da taluni Ordini (talvolta la vera modernità è guardare agli insegnamenti del passato) ma perché viene espressamente as-

ANNO XV	
N. 1 - MARZO 2025	
■ Penale	
■ CEDU e "Terra dei fuochi"	Pag. 2
■ Affettività in carcere	Pag. 3
■ Codice Rosso	Pag. 3
■ Massime	Pagg. 2-3
■ Civile	
■ Impignorabile la casa di residenza	Pag. 4
■ Massime	Pag. 4

sunta allo scopo di garantire l'indipendenza e l'integrità della nostra professione, il rispetto del principio di trasparenza e dell'obbligo del segreto e per assicurare una sana amministrazione della giustizia. Nella motivazione si aggiunge che gli avvocati non esercitano le loro attività con un obiettivo unicamente economico, ma sono tenuti al rispetto di norme professionali e deontologiche e che considerazioni di natura economica orientate verso il profilo a breve termine, quali quelle dell'investitore puramente finanziario, potrebbero prevalere su considerazioni guidate esclusivamente dalla difesa dell'interesse dei nostri assistiti.

Ma non solo, il diritto di uno Stato membro di ritenere che l'avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici qualora divenga parte di una società i cui soci siano persone che non esercitano la professione di avvocato è affermazione di ordine assoluto: essa, infatti, vale anche nell'ipotesi di quota minoritaria (punto 73 della decisione, a maggior ragione nel caso di maggioranza: "Il en va d'autant plus", "This is all the more so...") ed anche quando lo statuto della società professionale prevedesse stringenti regole a tutela della deontologia (nel caso all'esame della Corte, oltre ai vincoli di legge, era previsto per

statuto che solo gli avvocati potessero agire professionalmente, si ribadiva la loro responsabilità deontologica, la loro indipendenza ed il divieto di essere soggetti ad istruzioni da parte del socio di capitale o dell'assemblea, si sottoponeva anche il socio finanziatore agli obblighi deontologici, si prevedeva che l'amministrazione potesse essere delegata solo ad avvocati).

Personalmente credo che la sentenza della Corte di Giustizia sia di decisiva importanza per la nostra professione ed il nostro futuro: essa scrive e ribadisce che la nostra funzione consiste anzitutto nel tutelare e difendere al meglio gli interessi dell'assistito, in piena indipendenza nonché nel rispetto della legge e delle regole professionali e deontologiche; e che agli avvocati viene affidato il compito fondamentale in una società democratica di difendere le persone, il che implica, da un lato, che ogni persona abbia la possibilità di rivolgersi in piena libertà al proprio avvocato (la cui stessa professione comprende, per definizione, il compito di fornire, in modo indipendente, pareri giuridici a tutti coloro che ne hanno bisogno), e, dall'altro, un correlato obbligo di lealtà dell'avvocato nei confronti del suo cliente.

Non mi pare davvero poca cosa: è una grande vittoria per la nostra libera professione, anzi, per la nostra professione libera.

Vittime di reato e tutela costituzionale

di Tommaso Servetto

Da una iniziativa di alcuni Senatori della Repubblica è stata approvata una proposta di legge Costituzionale che prevede l'inserimento, dopo il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, di un nuovo principio che recita: "La Repubblica tutela le vittime di reato": cinque parole che enunciano un concetto rivoluzionario nel nostro sistema. Oggi già esistono normative che prevedono la tutela di alcune vittime da reato come il fondo vittime della strada, le vittime dei reati di mafia e altri reati, tutti sorti dalla necessità di offrire una protezione alle vittime di alcuni individuati e particolari reati che generano uno spiccato allarme sociale.

La tutela generale e diffusa di tutte le vittime da reato senza distinzione di una particolare tipologia di reati ritengo sia un principio di grande civiltà giuridica e so-

ciale. Se questo principio farà parte della nostra Costituzione, finalmente troveranno una tutela tutte le vittime dei più svariati e comuni reati che oggi non vedono alcun risarcimento nonostante il danno ed il grave pregiudizio che molto spesso arrecano alle vittime. Mi riferisco a quei reati troppo sovente banalizzati come i furti, le appropriazioni indebite, le truffe che nella stragrande maggioranza dei casi colpiscono i soggetti più deboli che ricavano la mera commiserazione sociale prodiga di consigli su come evitare di ricadere nella medesima situazione.

La tutela concreta e costituzionalmente assicurata in fondo attua un vecchio pensiero del mio saggio nonno che mi insegnava che: "A l'è mej n'agiut che un consèj" (è sempre meglio un aiuto che un consiglio).

La Corte Europea condanna l'Italia per inquinamento ambientale nella "terra dei fuochi": possibili effetti nell'ordinamento interno

di Marino Careglio

Con la sentenza Canavacciolo e a. del 30 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 2 Cedu (che protegge il diritto alla vita), in ragione dell'omessa adozione di misure sistematiche e coordinate idonee a fronteggiare la grave situazione di inquinamento ambientale che affligge da tempo una vasta area della Campania, nota come "Terra dei Fuochi".

L'inquinamento provocato da un sistema illecito di raccolta, abbandono, seppellimento e combustione di rifiuti, anche pericolosi, ha provocato un aumento di patologie di varia natura tra gli abitanti delle aree contaminate (l'espressione Terra dei Fuochi apparve per la prima volta nel 2003, quando fu usata nel Rapporto Ecomafie di Legambiente), compromettendo il loro diritto alla vita, secondo quanto affermato dai giudici di Strasburgo.

In particolare, con riguardo a sette persone affette da disturbi respiratori o patologie oncologiche, la Corte ha rilevato la violazione dell'art. 2 Cedu e condannato il nostro Paese all'adozione di misure a tutela dell'ambiente e della salute, tra cui un meccanismo indipendente di monitoraggio della situazione e delle misure introdotte e una piattaforma informativa, comprensibile e accessibile al pubblico, che contenga tutte le informazioni rilevanti.

In ragione del carattere diffuso e sistematico delle violazioni accertate, la Corte Edu ha adottato la cd. procedura della sentenza pilota (art. 61 regolamento della Corte), assegnando due anni di tempo all'Italia per adempiere alle misure riparatorie previste, in attesa delle quali è stato rinviato l'esame di numerosi ricorsi pendenti di analogo contenuto.

La sentenza Canavacciolo è destinata a segnare "una nuova e importante tappa nell'evoluzione del contenzioso sulla tutela dei diritti umani rispetto alle minacce provenienti dall'inquinamento, dal degrado ambientale e dai cambiamenti climatici" (così S. Zirulia, su www.sistema-penale.it). Sinora la Corte Edu era solita esaminare i casi di inquinamento ambientale con la lente

dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), affermando che la compromissione di aria, acqua e/o suolo pregiudicasse la possibilità di godere in maniera piena dei luoghi in cui si abita, e dunque di esercitare le prerogative della vita privata e familiare (vedi per tutte sentenza Lopez Ostra c. Spagna 9.12.1994); nel caso di specie, invece, la Corte ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 2, tenuto conto che l'illegale attività di inquinamento ambientale aveva integrato un rischio per la vita umana "sufficiently serious, genuine and ascertainable" e "imminent", rischio conosciuto dalle autorità nazionali quantomeno a far tempo dai primi anni '90, senza necessità di dimostrare i nessi di causalità individuale tra l'esposizione e le singole patologie.

Un elemento di novità della sentenza Canavacciolo risiede proprio nel valore assegnato alle evidenze scientifiche di tipo epidemiologico; mentre in precedenza l'aumento di patologie correlabili all'inquinamento ambientale veniva inquadrato nell'ottica della compromissione di interessi riconducibili al diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 Cedu (così come ancora affermato nella sentenza Cordella e altri c. Italia del 24.01.2019, relativa ai residenti nei pressi dell'Iva di Taranto), per la prima volta lo stesso tipo di evidenza scientifica viene associato ad una compromissione del diritto alla vita (garantito dall'art. 2 Cedu), come traspare in maniera evidente nel passaggio in cui la Corte respinge l'argomento del Governo secondo cui il caso avrebbe dovuto essere ricondotto all'art. 8 in virtù della multifattorialità delle patologie di cui si registra l'incremento nella Terra dei Fuochi e dunque dell'impossibilità di dimostrare i nessi di causalità individuale.

Le inerzie censurate dalla Corte Edu nella sentenza in commento vanno però oltre la specifica tutela ambientale e sanitaria offerta agli abitanti di quel territorio, andando a coinvolgere il sistema normativo penale ambientale italiano, ritenuto inadeguato a fronteggiare il fenomeno, sia in termini di prevenzione che di repressione, almeno fino

alla promulgazione della Legge n. 68 nel 2015, che ha introdotto il Titolo VI-bis del codice penale ("Delitti contro l'ambiente": articoli da 452-bis a 452-quaterdecies c.p.).

La conclusione cui sono pervenuti i giudici di Strasburgo potrebbe avere conseguenze anche per il diritto penale interno: è proprio dalla tutela del diritto alla vita che la Corte Edu fa discendere i più incisivi obblighi di incriminazione, relative sia a condotte dolose che colpose, in capo agli Stati aderenti alla Convenzione.

Come è stato affermato, nel nostro codice penale, così come riformato nel 2015, sussiste una norma che può offrire per il futuro una risposta più coerente con il disvalore di fatti che, oltre a gravi compromissioni ambientali, cagionino, quale effetto collaterale delle stesse, eventi lesivi per la vita e la salute misurabili in termini epidemiologici: si tratta della fattispecie di disastro ambientale 'sanitario' (art. 452 quater, n. 3), che, per il riferimento agli "effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo" come elemento costitutivo dell'offesa alla pubblica incolumità, potrebbe acquistare nuova luce "mediante un'interpretazione orientata all'art. 2 Cedu, come da ultimo letto dalla Corte nella sentenza in esame" (S. Zirulia, cit.).

Il concetto di "offesa alla pubblica incolumità" previsto da tale fattispecie potrebbe trovare un più saldo termine di riferimento rappresentato proprio dal 'diritto alla vita' protetto dalla Cedu; d'altro canto si tratterebbe di un approccio funzionale a garantire un'efficace tutela penale dalle più gravi forme di aggressione alla salute pubblica mediante inquinamento ambientale, evitando le forzature alle quali è ricorsa in passato la giurisprudenza italiana nell'avvalersi dei reati contro la persona o l'incolumità pubblica, con particolare riferimento alla figura del disastro innominato ex art. 434 c.p.

In materia di inquinamento ambientale le Corti sovranazionali sono intervenute a più riprese nei confronti dell'Italia (oltre a quelle già richiamate pronunciate dalla Corte Edu, si pensi alle sen-

Deontologia

AVVOCATI E VITA PRIVATA: RILIEVI DISCIPLINARI

Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 10.10.2024, n. 26368

di Roberta Angela Maccia

La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell'avvocato è espressamente prevista da diverse norme del Codice Deontologico Forense: art. 2 comma 1° ("Le norme deontologiche [...] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata"), art. 9 comma 2° ("anche al di fuori dell'attività professionale"), art. 24 comma 2° (conflitti di "interessi riguardanti la propria sfera personale"), art. 63 comma 1° ("anche al di fuori dell'esercizio del suo ministero") e art. 64 comma 2° ("inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione").

In particolare, l'articolo 9 impone all'avvocato di comportarsi con dignità e decoro anche al di fuori dell'attività professionale, per tutelare l'immagine dell'avvocatura.

Applicando tale norma, il Consiglio Nazionale Forense prima, e la Corte di Cassazione a sezioni unite dopo, hanno valutato che l'amministrazione di fatto di una società in nome collettivo da parte di un avvocato può rilevare deontologicamente ed essere sanzionata disciplinarmente.

È pertanto "temeraria" la tesi difensiva dell'incolpato che neghi la rilevanza deontologica delle condotte in quanto estranee all'esercizio della professione in senso stretto (nella specie, anche penalmente rilevanti).

tenze di condanna pronunciate dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel 2012, 2020 e 2022 per il mancato rispetto dei limiti di concentrazione nell'aria degli inquinanti PM 10 e bios-

sido di azoto in numerosi centri urbani italiani, concentrati essenzialmente nella Pianura Padana), ma le risposte adottate dalle autorità interne continuano ad essere del tutto carenti.



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto
Direttore Responsabile Paola Zanolli
Caporedattore Roberta Angela Maccia

Comitato di Redazione
Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno Sharon Conte - Roberta Di Meo - Roberto Giordano Giorgio Lanfranco - Paolo Pavarini - Alessio Pergola Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali
Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni Piermario Morra - Massimo Mussato Nilo Rebecchi - Marco Romanello Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

L'affettività in carcere è un diritto che non può e non deve essere sacrificato

di Flavio Campagna

Circa un anno fa, con una storica decisione (sentenza n. 10 del 2024) di cui avevamo scritto nel primo numero del 2024, la Corte costituzionale aveva riconosciuto e tutelato il diritto all'affettività in carcere dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ord. penit. "nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia [...]". Nella sentenza, la Corte aveva sollecitato tutte le Autorità interessate a prendere coscienza dell'impatto che la decisione avrebbe prodotto sulla gestione degli istituti penitenziari, visto lo sforzo organizzativo necessario per "adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento".

A fine ottobre il Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza chiedeva l'attuazione della sentenza della Corte: "il tempo, non breve, ormai decorso dal 31.1.2024 senza che in alcun istituto penitenziario del Paese sia stata data esecuzione alla decisione della Consulta, di per sé dotata di immediata efficacia dalla data

della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci impone, dunque, di porre all'attenzione dell'Amministrazione penitenziaria tale tema, auspicando un pronto adeguamento della stessa ai dettami costituzionali".

Ora la Cassazione è intervenuta sul tema con la sentenza n. 8 del 2.1.2025 (I sezione, ud. 11.12.2024) con cui ha "cassato" un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Torino che ha dichiarato inammissibile il reclamo di un detenuto avverso il diniego di avere un colloquio in intimità con la propria moglie che la Casa Circondariale di Asti gli aveva negato semplicemente perché "la struttura non lo consente".

Secondo il Magistrato di Sorveglianza di Torino la richiesta del detenuto non configurerebbe un vero e proprio diritto, ma una mera aspettativa, non tutelabile in via giurisdizionale, sterilizzando di conseguenza la decisione della Consulta relegandola sulla carta.

La forza e la portata dei principi affermati dalla Consulta, sottovalutati dal primo giudice, sono stati riaffermati con vigore dalla Suprema Corte: "non può ritenersi che la richiesta di poter svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità, avanzata dal detenuto ricorrente, co-

stituisca una mera aspettativa, essendo stato affermato che tali colloqui costituiscono una legittima espressione del diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari, e possono essere negati, secondo l'esplicito dettato della sentenza citata, solo per «ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina», ovvero per il comportamento non corretto dello stesso detenuto o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato. Il reclamo proposto dal detenuto ricorrente, pertanto, non doveva essere dichiarato inammissibile ma, essendo relativo all'esercizio di un diritto che il detenuto riteneva illegittimamente pregiudicato dal comportamento dell'istituto penitenziario di appartenenza, doveva essere valutato dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio al magistrato di sorveglianza di Torino, perché provveda sul reclamo proposto".

Trattasi di un importante precedente che non potrà che avere effetti sui diritti dei detenuti che, però, potranno ricevere effettiva tutela solo se vi saranno seri interventi organizzativi da parte dell'Amministrazione penitenziaria. In

Massime di Roberto Giordano

INAMMISSIBILI I RICORSI INUTILMENTE PROLISSI

Cass. pen., Sez. III, sent. 22.04.2024, n. 16698

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta sui criteri che devono guidare l'avvocato quando deve redigere un ricorso per Cassazione, in particolare dal punto di vista della forma espositiva.

La Suprema Corte, infatti, ha ribadito anzitutto che l'esposizione dei motivi di ricorso deve essere improntata a "sinteticità e chiarezza", come emerge anche dal "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015.

Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali - da considerarsi alla stregua di un principio generale del diritto processuale - può comportare addirittura il rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, se l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata) pregiudica l'adeguata intelleggibilità delle questioni e rende effettivamente oscura l'esposizione dei fatti di causa e, così, confuse le censure mosse alla sentenza gravata.

A venire sanzionata, pertanto, non è di per sé la lunghezza del ricorso, quanto la prolissità dello stesso quando rende confuso ed incomprendibile il percorso motivazionale del ricorrente: in altre parole, non è un problema di numero di pagine scritte, quanto di inutili dilungamenti che annacquano i ragionamenti e ne intorpidiscono la comprensibilità.

Il Supremo Collegio, infatti, ha altresì precisato che "la prolissità quale 'indice di genericità' non può tuttavia essere valutata in assoluto, ma raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato".

La scure dell'inammissibilità, pertanto, ricadrà solo su quei ricorsi la cui eccessiva lunghezza si dimostra anche inutile e dannosa per la comprensibilità del percorso motivazionale del ricorso.

difetto, l'affettività intramuraria resterà un diritto imprigionato e il detenuto continuerà a vedere dalla sua cella Maria che apre la

finestra di casa sua, sperando ogni giorno ed ogni notte di andarle a fare compagnia (La casa in riva al mare, L. Dalla).

Codice rosso: sospensione condizionale molto complicata

Cass. Pen., Sez. VI, n. 40888/2024

di Alessio Pergola

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la natura del provvedimento del Giudice, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena, nei delitti elencati dall'art. 165, co. 5, c.p., tra cui figurano, ad esempio, il delitto di maltrattamenti, lo stalking, la violenza sessuale, il tentato omicidio e le lesioni dolose aggravate.

In particolare, esso ha natura "complessa" in quanto deve contenere ed è onere del Giudice indicare:

- l'accertamento in ordine alla sussistenza del consenso dell'imputato - libero ed informato, anche evincibile da comportamenti concludenti - di voler partecipare a percorsi o programmi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- l'individuazione di enti o associazioni idonee che, in un'ottica di "individualizzazione del programma", dovranno essere specializzate in ordine allo specifico reato accertato nonché alle caratteristiche del caso concreto; la Suprema Corte, ha precisato che l'individuazione dell'ente è attività che non può essere demandata all'UEPE, il quale dovrà esclusivamente accertare l'effettiva partecipazione del condannato, comunicandone l'esito - positivo o negativo - all'Autorità Giudiziaria;

- la durata del percorso e l'eventuale cadenza settimanale, da individuarsi sulla scorta della valutazione del delitto contestato e delle modalità dello stesso;
- l'avviso che, ai fini dell'estinzione del reato, non è sufficiente la mera partecipazione al percorso ma che questo si concluda con esito favorevole;
- l'individuazione del termine di inizio del percorso, che decorrerà dalla data di irrevocabilità della sentenza ed il termine entro cui il medesimo dovrà concludersi.

Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 165, co. 5, c.p. non possono valere eventuali partecipazioni a corsi autonomamente iniziati dall'imputato (es. percorsi o programmi di recupero dalle dipendenze di alcol, droghe, ludopatie o altro ...) aventi esclusivamente una finalità di cura e che prescindano dal delitto commesso e dalla tutela della persona offesa; tali iniziative dell'imputato - tutt'al più - potranno essere valutate ai fini della revoca o sostituzione di una misura cautelare eventualmente disposta.

Da ultimo, è stato evidenziato come il compito attribuito al Giudice di individuazione dell'ente/associazione, ove verrà svolto il percorso di recupero, dovrà essere adem-

piuto sulla scorta delle indicazioni contenute all'art. 18 L. 168/2023 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), che rimanda ad un apposito decreto del Ministro della Giustizia ed alle linee guida stabilite dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità; tuttavia, ad oggi, tali linee guida non risultano ancora approvate e potranno essere sostituite dalle indicazioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022 "sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere".

Nel caso oggetto di analisi, il Tribunale di Cremona aveva condannato l'imputato ad anni due di reclusione per il delitto di maltrattamenti, con applicazione della sospensione condizionale della pena, senza subordinare il predetto beneficio alla partecipazione positiva ai percorsi di recupero indicati dall'art. 165, co. 5, c.p.

La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia, dopo aver individuato il vademecum sopra brevemente descritto, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale, rinviando al Giudice di Prime Cure per un nuovo giudizio sul punto.

La casa di residenza non può essere pignorata

Cass. Civ. Sez. V - Ord. 16.12.2024 n. 32759

di Chiara Cogno

Con il provvedimento indicato la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di impignorabilità dell'unica abitazione del contribuente ove il medesimo ha la residenza.

Nel caso in esame il contribuente proponeva opposizione all'esecuzione avanti il Tribunale ordinario avverso il provvedimento di pignoramento immobiliare promosso da un creditore, procedura nella quale interveniva Equitalia per un credito tributario. Il Tribunale adito, avanti il quale erano state sollevate svariate eccezioni, dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, essendo alcune delle questioni di competenza del Giudice Tributario.

Riassunto il giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente eccepeva preliminarmente che per il combinato disposto di cui all'art. 75 c.1 lett. A del D.P.R. come modificato dall'art. 52 c.1 lett. G del D.L. 69/2013, l'atto di pignoramento era illegittimo in quanto trattavasi di

prima casa.

La Commissione adita dichiarava con sentenza il proprio difetto di giurisdizione nonché la parziale cessazione della materna del contendere. La Commissione Tributaria Regionale successivamente adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pronunciava l'estromissione della Agenzia delle Entrate per carenza di legittimazione passiva e respingeva l'appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado, ritenendo tardive e inammissibili alcune eccezioni sollevate dal contribuente, compresa quella di impignorabilità della prima casa ex art. 76 c.1 lett. A D.P.R. 602/1973.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente lamentando, tra l'altro, la violazione della citata norma in ordine al mancato accoglimento da parte della Commissione Tributaria Regionale del motivo di appello attinente all'illegittimità della procedura esecutiva immobiliare per improcedibilità

del pignoramento dell'unica casa di abitazione del debitore, assumendo che trattavasi di un motivo nuovo non dedotto in primo grado avanti il Tribunale ordinario.

La Suprema Corte ha accolto tale motivo del ricorso del contribuente, rinviando le parti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in quanto nel caso di specie il processo di esecuzione immobiliare era pendente alla data di entrata in vigore del D.L. 21/6/2013 n. 69 convertito da legge 9/8/2013 n. 98 pubblicato su Gazz. Uff. n. 194 del 20/8/2013. La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata su ordine del Giudice dell'Esecuzione o per iniziativa dell'Agente della riscossione nel caso in cui l'espropriazione abbia ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore stesso il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.

Massime di Chiara Cogno

I MESSAGGI WHATSAPP COSTITUISCONO PROVA DOCUMENTALE

Cass. Civ. Sez. II - Ordinanza n. 1254 in data 18/1/2025

In conformità alla giurisprudenza prevalente e ormai consolidata, la Suprema Corte, nel provvedimento indicato, ribadisce come i messaggi whatsapp e sms conservati nella memoria del telefono cellulare siano pienamente utilizzabili nel processo quale prova documentale e possano essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica.

Precisa la Corte di Cassazione che pur non avendo l'efficacia della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c., i messaggi di posta elettronica e i messaggi whatsapp costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti o dati giuridicamente rilevanti che seppur privi di firma, costituiscono riproduzioni informatiche e rappresentazioni meccaniche ex art. 2712 c.c. e formano piena prova dei fatti o cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne discusso la conformità ai fatti o cose medesime.

Nel caso in esame è stata in giudizio contestata l'utilizzabilità processuale di detti documenti ma in ogni caso i messaggi whatsapp non hanno costituito l'unica prova bensì un elemento indiziario a supporto di dichiarazioni effettuate dai testi.

D'altro canto sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che SMS e MMS costituiscono elementi di prova integrabili con altri elementi anche qualora contestati e in ipotesi di disconoscimento rientra tra i poteri del Giudice accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, non escluse le presunzioni.

Massime di Cristina Zaccaria

L'AVVOCATO NON PUÒ MAI RIVELARE IL NOME DEL CLIENTE NÉ AUTOCELEBRARSI

Consiglio Naz. Forense - sent. 15.09.2024 n. 294

Con un esposto anonimo il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento veniva notiziato che un avvocato, con toni autocelebrativi ed enfatici, aveva pubblicato sul sito web dello studio legale ed inviato anche a mezzo newsletters agli iscritti, la notizia di stampa di avere assistito il Consorzio Alfa - del quale indicava il nominativo - in un'operazione di acquisto di quote societarie della società Beta, con l'indicazione dei recapiti per ottenere informazione sulla tematica.

Analogamente informava di avere assistito un'altra parte identificata con il nome in un concordato preventivo che veniva omologato dal Tribunale.

Il CDD di Trento irrogava all'avvocato la sanzione dell'avvertimento rilevando che il Codice deontologico forense (art.35 comma 8) vieta al professionista di indicare, nelle informazioni al pubblico, il nominativo dei propri clienti anche se questi hanno espresso il loro consenso.

Avverso tale decisione l'Avvocato proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense evidenziando che non poteva ritenersi violato tale obbligo poiché egli si era limitato a riportare, sul proprio sito e sulla newsletter, notizie di dominio pubblico apparse sugli organi di stampa in cui erano stati indicati i nominativi dei suoi assistiti.

Il CNF ha respinto il ricorso e confermato il provvedimento impugnato, fornendo importanti indicazioni sul tema.

In particolare il CNF ha rilevato che "l'incolpato non si è limitato ad una mera riproduzione di un articolo di stampa o al comunicato stampa reso noto dalla cliente ma ha redatto appositamente una comunicazione dai profili anche promozionali/autocelebrativi laddove viene indicato che l'operazione ha avuto buon esito grazie alla tecnicistica adottata da (omissis)" ed abbia espressamente suggerito di rivolgersi all'avvocato (omissis) per avere ulteriori informazioni.

Alla luce di tale condotta il CNF ha ritenuto che l'art. 35 comma 8 del vigente codice deontologico forense è applicabile anche tenendo conto delle modifiche apportate ai mezzi di informazione e ai servizi professionali.

L'infedeltà ostentata, anche tra conviventi, comporta la revoca della donazione

Cass. Civ. Sez. II - Ord. 16.12.2024 n. 32682

di Cristina Zaccaria

Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità concerne la domanda di revoca della donazione di un appartamento formulata dal compagno nei confronti della convivente per ingratitudine.

Il ricorrente lamentava che la beneficiaria della donazione avesse:

- 1) accettato l'appartamento da lui donatole sebbene da tempo intrattenesse una relazione con un altro uomo;
- 2) già deciso di interrompere la relazione con il donante;
- 3) intenzione di vendere l'unità immobiliare, avendo contattato il notaio per verificarne la fattibilità poco prima della stipula dell'atto;
- 4) richiesto al donante, dopo due giorni dal rogito, di lasciare l'appartamento appalesando di intrattenere una relazione con altra persona.

Il donante evidenziava altresì che, dopo il suo allontanamento, la nuova relazione era diventata di dominio pubblico ed era iniziata la convivenza all'interno dell'immobile donato.

La Suprema Corte, confermando il provvedimento della Corte di Appello di Genova, precisava che anche in assenza di matrimonio e del conseguente obbligo di fedeltà, la liceità della

donna di intraprendere un nuovo rapporto sentimentale non esimeva dal valutare il suo comportamento poco prima e poco dopo la donazione.

Secondo i Giudici di legittimità infatti il dovere di solidarietà reciproca sussiste anche nel rapporto di convivenza, sebbene con vincoli attenuanti, con la conseguenza che l'ingiuria grave, che costituisce il presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, è stata ravvisata non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dalla donataria, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei (così Cass. n. 22013 del 31/10/2016; Cass. n. 14093/2008).

Con l'ordinanza n. 32682/2024 la Corte di Cassazione ha affermato che, rapportando al caso di specie i principi giurisprudenziali anzidetti, è evidente che non è "la nuova relazione in sé ad essere stata reputata offensiva della dignità del donante ma le modalità con le quali la stessa è stata resa palese, sebbene già intrapresa in epoca anteriore alla donazione, ed essendo stata poi esternata con modalità evidentemente irrilevanti nei confronti dell'ex compagno".